

Tabella 1 - Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs. 150/2009

<b>Sanzioni di minore entità</b> fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione non oltre 10 gg.			<b>Sanzioni di maggiore entità</b> dalla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 gg. fino al licenziamento	
Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-bis D.Lgs. 165/2001; Circolare pagg. 6-7			Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-quater D.Lgs. 165/2001; Circolare pagg. 7-8	
<b>Organo competente</b>			<b>Organo competente</b>	
<b>A.T.A.</b>	<b>Dirigente scolastico</b>	se la scuola è affidata a docente incaricato, entro 5 gg. dalla notizia dell'infrazione questi invia gli atti all'U.P.D.	<b>A.T.A.</b>	<b>Ufficio per i procedimenti disciplinari presso l'U.S.R.</b>
<b>Docenti</b>			<b>Docenti</b>	
<b>Dirigenti scolastici</b>	<b>Direttore generale dell'U.S.R.</b>		<b>Dirigenti scolastici</b>	<b>Direttore generale dell'U.S.R.</b> previa istruttoria dell'U.P.D.
<b>1^ Fase: contestazione d'addebito</b>	entro e non oltre 20 gg. dalla notizia dell'infrazione			
	convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 10 gg			
<b>2^ Fase: svolgimento del procedimento</b>	il dipendente può:			
	a) chiedere rinvio per grave documentato impedimento (se superiore a 10 gg. il termine di conclusione del procedimento slitta in misura corrispondente al periodo di impedimento)			
	b) presentarsi con procuratore o rappresentante sindacale			
c) inviare memorie scritte				
<b>3^ Fase: conclusione del procedimento</b>	entro 60 gg. dalla contestazione d'addebito (se il responsabile del procedimento ha qualifica dirigenziale)		<b>entro 120 gg. dalla prima data di acquisizione dell'infrazione</b>	
	entro 60 gg. dalla prima data di acquisizione dell'infrazione (se il procedimento è di competenza dell'U.P.D.)			
	I suddetti termini non tengono conto dell'eventuale sospensione del procedimento disposta nei seguenti casi: 1) grave ed oggettivo impedimento, su richiesta del dipendente, se maggiore di 10 gg., (vedi 2^ Fase, lett. a) 2) le ipotesi eccezionali previste dall'art. 55 ter, comma 1, D.Lgs. 165/01 nel caso di concomitanza con il procedimento penale (vedi pagina 2)			
<b>PROVEDIMENTO FINALE: IRROGAZIONE DELLA SANZIONE O ARCHIVIAZIONE</b>				
<b>La mancata osservanza dei termini comporta la decadenza per l'Amministrazione dell'azione disciplinare e per il dipendente dall'esercizio del diritto di difesa (Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-bis commi 1 e 2 D.Lgs. 165/01; Circolare pag. 6)</b>				

Tabella 1 - Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs. 150/2009

**Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale**

art. 69 del D. Lgs. 150/2009; art. 55 ter del D.Lgs. 165/01; Circolare pagg. 9-10

**In linea generale, il procedimento disciplinare prosegue il suo iter anche in pendenza di un procedimento penale che riguardi in tutto o in parte le infrazioni contestate.**

Casi eccezionali in cui, per le infrazioni di maggiore gravità, può essere disposta la sospensione :

gli accertamenti da compiere sono caratterizzati da particolare complessità (motivare adeguatamente)



l'U.P.D. all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione

**E' fatta salva la possibilità di adottare la sospensione dal servizio o altre misure cautelari art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs. 165/2001**

**Il procedimento disciplinare sospeso riprende all'esito del procedimento penale**

**Casi di riapertura del procedimento disciplinare già concluso per effetto dell'esito del procedimento penale:**



**Termini**

<b>Riapertura del procedimento</b>	entro 60 gg. dalla comunicazione della sentenza all'Amm. o dalla presentazione dell'istanza di riapertura
<b>Conclusione del procedimento</b>	entro 180 gg. dalla ripresa o dalla riapertura